

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1243 del 03/03/2025
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "C.I.L.A. Soc. Coop. Agr." - Novellara.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1287 del 03/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno tre MARZO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.30602/2023

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**C.I.L.A. Soc. Coop. Agr.**" – Novellara.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-3085 del 02/07/2020 adottata da ARPAE per la Ditta "**C.I.L.A. Soc. Coop. Agr.**" per l'impianto ubicato in Comune di **Novellara – Via Strada Levata n.46** – Provincia di Reggio Emilia;

Vista la domanda di modifica dell'autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**C.I.L.A. Soc. Coop. Agr.**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Novellara – Via Strada Levata n.46** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **allevamento zootecnico**, acquisita agli atti di ARPAE con prot.PG/142648 del 21/08/2023 e successive integrazioni acquisite al protocollo n.152809 del 08/09/2023, n.214759 del 18/12/2023 e PG/13373 del 23/01/2025;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed industriali inclusive di acque di prima pioggia con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che nella precedente Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-3085 del 02/07/2020 non erano state inserite alcune prescrizioni introdotte dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, relative ai medi impianti di combustione e che vengono pertanto riportate nel presente atto;

Preso atto che la domanda di modifica è stata presentata per l'aggiunta di un nuovo punto di scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue derivanti dalla lavatrice presente nella sala latte e utilizzata per il lavaggio delle pezze utilizzate prima della mungitura per le quali la ditta ha richiesto l'assimilazione come acque reflue domestiche per legge ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera b) del D.Lgs 152/2006, e della DGR

1053/2003 capitolo 2 paragrafo 2.3, punto II, a cui si uniscono le acque reflue domestiche generate da nuovi servizi igienici degli spogliatoi e degli uffici;

Tenuto conto che, relativamente alle acque reflue derivanti dalla lavatrice utilizzata per il lavaggio delle pezze di mungitura presente nella sala latte la Ditta ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.3, punto II della DGR 1053/2003;

Dato atto che, relativamente alle sopra dette acque di lavaggio delle pezze di mungitura, sussistono i requisiti per l'assimilazione delle acque reflue prodotte alle acque reflue domestiche e pertanto, come richiesto nella domanda, esse si possano configurare quali acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera b) del D. Lgs 152/06 e del paragrafo 2.3, punto II della DGR 1053/2003, in quanto provenienti da impresa agricola dedita all'allevamento del bestiame che soddisfa i requisiti di legge sopra richiamati;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara recante protocollo n.23902 del 07/02/2024;
- il nulla osta allo scarico del comune di Novellara protocollo n.53953 del 21/03/2024;
- il parere di compatibilità idraulica favorevole condizionato del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale protocollo n.180159 del 07/10/2024;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

- Regolamento Regionale 19 marzo 2024 n.2 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"C.I.L.A. Soc. Coop. Agr."** ubicato nel Comune di **Novellara – Via Strada Levata n.46** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, industriali inclusive di acque di prima pioggia e acque reflue assimilate alle domestiche con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/03;
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Suolo	Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico di acque reflue domestiche, industriali inclusive di acque di prima pioggia e acque reflue domestiche assimilate per legge ai sensi dell'art.101, comma 7 lettera b) del

D.Lgs.152/2006 e della DGR 1053/2003, con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 3 - Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

3) di fare salvo quanto previsto e indicato dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale con parere di compatibilità idraulica acquisito al protocollo di Arpae n. 180159 del 07/10/2024 e allegato alla presente autorizzazione; per la verifica dell'ottemperanza alle condizioni contenute nel suddetto parere si rimanda allo stesso Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale quale autorità idraulica competente.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di considerare il presente atto parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-3085 del 02/07/2020, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive Bassa Reggiana in data 22/07/2020, con durata di 15 (quindici) anni, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'A.U.A. sopra citato.

6) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico di acque reflue domestiche, industriali inclusive di acque di prima pioggia e acque reflue domestiche assimilate per legge ai sensi dell'art.101, comma 7 lettera b) del D.Lgs.152/2006 e della DGR 1053/2003, con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06.

La ditta presso il sito di via Strada Levata n.46 svolge l'attività di allevamento bovino.

L'insediamento è operativo 7 giorni a settimana per otto ore al giorno per 12 mesi all'anno; lavorano nel sito 15 lavoratori totali di cui, per ogni turno, 4 operai e 2 impiegati presenti.

Gli scarichi presenti in azienda sono relativi a:

- Acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e cucine degli edifici ad uso abitativo, ufficio e spogliatoi presenti nel sito;
- Acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei locali, delle attrezzature e dai relativi servizi igienici del laboratorio destinato alla lavorazione carni senza la macellazione di animali;
- Acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento delle aree pavimentate di allevamento e dall'impianto biogas interessate da sporco da deiezioni zootecniche, biomasse e simili; è individuata una ulteriore area dedicata al rifornimento di carburante e al lavaggio dei mezzi aziendali, senza l'utilizzo di tensioattivi, interessata da sporco di olii/idrocarburi.

La presente modifica di AUA è stata presentata per l'aggiunta di un punto di scarico (S11) in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche generate da nuovi servizi igienici degli spogliatoi e degli uffici a cui si aggiungono le acque reflue che si originano dalla lavatrice utilizzata per il lavaggio delle pezze di mungitura presente nella sala latte. La Ditta ha presentato documentazione integrativa in cui ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.3, punto II della DGR 1053/2003 e pertanto le acque di lavaggio delle pezze di mungitura possono configurarsi quali acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera b) del D. Lgs 152/06 e del paragrafo 2.3, punto II della DGR 1053/2003. La ditta effettua ogni giorno 5 lavaggi con la lavatrice con scarico pari a 60 litri di acqua ogni lavaggio.

La potenzialità relativa al nuovo punto di scarico S11 è di 4 AE complessivi di cui 1,2 AE per i lavaggi derivanti dalla lavatrice. L'impianto di depurazione si compone di una fossa Imhoff e un filtro batterico anaerobico con una potenzialità di 5 AE.

Le acque reflue domestiche, recapitate in corpo idrico superficiale ai punti S1, S4 e S5, sono trattate da pozzetto degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico. La consistenza complessiva dell'insediamento è inferiore a 50 AE, in specifico, relativamente alle acque sopra citate, per una capacità massima recettiva complessiva pari a 28 AE.

Le acque reflue industriali di lavaggio mezzi aziendali e le acque di prima pioggia provenienti dall'area utilizzata per il rifornimento carburante confluiscono in n°2 vasche con filtro a coalescenza per poi essere convogliate nella rete fognarie delle acque meteoriche individuato e scaricate nel punto di scarico S6.

Le acque di prima pioggia ricadenti sull'area soggetta a sporco di origine zootecnica suddivisa in n° 2 sotto-aree (A di 2000 mq e B di 4000 mq) sono raccolte in appositi pozzetti di rilancio dotati di troppo pieno (in planimetria identificati con sigle S6 e S7) e vengono inviati ad una vasca di accumulo (30 mc) con rilancio ad una unità denominata "combinata", con il compito di separare i sedimentabili e gli eventuali olii, con invio del refluo pretrattato ad un impianto di fitodepurazione avente scarico nel punto S7. L'impianto di fitodepurazione previsto è di tipo a flusso sommerso con rinvio in flusso superficiale.

Al punto di scarico S3 sono recapitate le acque di servizi igienici dello spaccio, delle abitazioni, della sala mungitura e parte delle acque meteoriche, previo trattamento con depuratore.

Le acque di prima pioggia ricadenti sull'area ove insiste il biogas vengono raccolte e inviate alla rete raccolta digestato.

Lo schema fognario prevede la separazione delle acque reflue domestiche/industriali dalle acque meteoriche e dai reflui zootecnici. La ditta ha riportato che, in relazione alla complessità degli interventi attuati sulla realtà esistente, non è stato sempre possibile separare tutti i punti e tutte le reti delle acque meteoriche dalle altre fognature presenti.

La ditta ha inoltre presentato un piano di gestione delle acque di dilavamento.

Sono presenti altresì altri 4 punti di scarico, S2, S8, S9, S10, in corpo idrico superficiale di acque meteoriche.

L'azienda è pertanto dotata complessivamente di 11 punti di scarico che possono essere così definiti e raggruppati:

C1: che comprende gli scarichi S1, S2, S3, S8, S9, S10, S11 quali scarichi indiretti nel cavo Sissa,

S4 scarico diretto in Condotta Chittona,

C4: relativo allo scarico S5 diretto in Condotta Chittona,

S7: scarico diretto in Fosso di Guardia del Cavo Bondeno che comprende S6 e S7.

I corpi idrici recettori sono di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale. Quest'ultimo riporta inoltre che è presente un ulteriore scarico diretto in Cavo Sissa denominato C2 che raccoglie le acque meteoriche dell'area ribassata individuata quale cassa di espansione dello scarico C1.

L'approvvigionamento idrico è da acquedotto.

La planimetria di riferimento è la Tav 03 del 27/09/2024 acquisita da Arpae al protocollo n.13373 del 23/01/2025.

Prescrizioni

1. Gli scarichi sia dei reflui industriali che di prima pioggia, dopo il trattamento, ai rispettivi pozzetti di controllo, devono rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 - allegato 5 del D.Lvo 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. I punti di controllo e prelievo posti a valle dei rispettivi impianti di depurazione prima dello scarico nel recapito finale ed i pozzetti d'ispezioni a monte dell'immissione dello scarico in acque superficiali dovranno essere predisposti ed attrezzati al fine di garantire l'accessibilità, lo svolgimento delle operazioni di campionamento nel rispetto delle metodologie IRSA nonchè indicati in modo visibile.
5. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, dal proprietario o da ditta specializzata; in particolare dovrà essere eseguita una manutenzione periodica agli automatismi che regolano il funzionamento degli impianti di prima pioggia.
6. Si dovrà conservare a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa al punto 5.
7. Per l'impianto di prima pioggia posto nell'area lavaggio/rifornimento mezzi, il dispositivo di "interruzione di afflusso" e il filtro a coalescenza devono essere mantenuti in efficienza.

8. Le zone di raccolta rifiuti e/o stoccaggio di sostanze pericolose poste nell'area devono essere pavimentate e coperte. Tali zone devono essere dotate di idonei sistemi di contenimento o accorgimenti al fine di evitare ogni tipo di versamenti anche occasionale.
9. Per lo scarico di reflui industriali dopo il trattamento devono essere effettuati almeno 2 autocontrolli annuali per la verifica del rispetto dei limiti tabellari per i parametri caratteristici; uno di questi dovrà essere un campione medio composito prelevato nell'arco di almeno tre ore nelle fasi più significative del processo che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla Tabella 3 - Allegato 5 – Dlgs.152/06: pH, Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Fosforo, Cloruri, Azoto ammoniacale e grassi e oli animali e vegetali.
10. Per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento deve essere effettuato un autocontrollo annuale che attesti il rispetto dei limiti tabellari su un campione medio-composito della durata di 3 ore, oppure di durata inferiore ma che sia rappresentativa rispetto all'evento meteorico. Tale autocontrollo dovrà attestare il rispetto dei limiti previsti dalla tabella 3 - allegato 5 - D.Lgs 152/06 caratteristici dello scarico, in particolare solidi sospesi totali, BOD5, COD, Fosforo, Azoto ammoniacale e Idrocarburi totali.
11. I certificati analitici di cui ai punti 9 e 10 dovranno essere conservati a disposizione degli agenti accertatori.
12. I fanghi prodotti dai processi depurativi, pulizie o eventuali rifiuti liquidi devono essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.
13. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità; a tale scopo deve essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria dei reflui industriali idoneo sistema di chiusura. Inoltre, dovrà essere data immediata comunicazione a Arpae territorialmente competente indicando i tempi per il ripristino.
14. Deve essere garantito il deflusso delle acque nel corpo idrico ricettore al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Prescrizioni specifiche per l'impianto di fitodepurazione:

- a) Deve essere presente in azienda la dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la impermeabilizzazione del letto (coefficiente di permeabilità $k \leq 10^{-7}$ cm/s). Tale dichiarazione deve essere messa a disposizione degli agenti accertatori.
- b) I bordi atti ad evitare l'ingresso dell'acqua piovana nell'impianto di fitodepurazione devono avere altezza almeno di 20 cm.
- c) Il pozzetto di ispezione posto a valle dell'impianto e prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.

Prescrizioni specifiche per le acque domestiche e acque reflue assimilate alle domestiche per legge:

- i. Gli impianti di depurazione delle acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche devono essere realizzati come da progetto e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati dalla tabella B della Delibera n°1053/03.
- ii. Le acque provenienti dalle cucine devono essere trattate da apposito pozzetto degrassatore.
- iii. Deve essere presente apposito pozzetto di ispezione a valle dei filtri batterici anaerobici.

- iv. L'installazione dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
- v. I pozzetti di ispezione a valle degli impianti di depurazione per le acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche per legge, assunti per il controllo, devono essere predisposti ed attrezzati al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
- vi. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
- vii. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità dell'impianto e al loro utilizzo. Di tali interventi dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione.
- viii. I rifiuti derivanti dall'impianto di trattamento delle acque devono essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa e se ne dovrà conservare la relativa documentazione.
- ix. Deve essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"C.I.L.A. Soc. Coop. Agr."** è autorizzata a svolgere l'attività di **allevamento zootecnico** nell'impianto ubicato in Comune di **Novellara – Via Strada Levata n.46** - Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	MUNGITURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E2÷E4	ESSICCAZIONE FORAGGIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E5	GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO DI EMERGENZA DA 104 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E6	SFIATO ELEVATORE GRANAGLIE	2100	13	20 h/anno	Materiale Particellare	10	(*)
E7	BIOGAS DA 999 KWe/2410 Kw	4300	5	24	Materiale Particellare COV (Come COT non metanici) NOx e NH3 (**) (come NO2) SOX (Come SO2) CO HCl	10 150 450 350 500 10	(***)
E8÷E15	CALDAIE AD USO CIVILE	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E16	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA DA 120 KW PER IMPIANTO A BIOGAS	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E17	SFIATO SICUREZZA COCLEA	Per tale emissione, trattandosi di sfiato/ricambio aria, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.					
E18	TORCIA IMPIANTO BIOGAS	Emergenza					
EDS	STABULAZIONE	Emissione Diffuse					

EDV	VASCHE IN CEMENTO	Emissione Diffuse
EDL	LAGONI IN TERRA	Emissione Diffuse
EDL1	N.3 NUOVI LAGONI	Emissione Diffuse
EDC	CONCIMAIE	Emissione Diffuse
(*) Per tale emissione, visto il suo funzionamento, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.		
(**) in presenza di impianti di abbattimento che ne producano.		
(***) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.		

1) Per il controllo delle portate, del materiale particellare, dei COV (Come C-Tot non metanici), degli ossidi di azoto, dell'acido cloridrico, degli ossidi di zolfo e del monossido di carbonio devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle	

Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Per il motore a biogas generante l'emissione **E7** che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, il suddetto impianto deve essere dotato, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

4) Entro **90 giorni** dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

5) Per le emissioni diffuse derivanti rispettivamente dalle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento di effluenti zootecnici, la Ditta è tenuta a rispettare quanto dichiarato nella domanda presentata e quanto indicato ai paragrafi n.1 e n.2 della scheda tecnica relativa ai criteri di autorizzabilità allegata alla domanda stessa.

6) La Ditta per l'impianto a biogas è tenuta a rispettare quanto previsto dalla DGR. n.1495/2011 capo 3.1:
- mantenere la copertura delle prevasche di stoccaggio dei reflui utilizzate per alimentare il comparto digestore.
- effettuare idonee manutenzioni agli impianti, interventi che dovranno essere opportunamente documentati.
- convogliare alla torcia gli sfiati e/o eventuali emissioni incontrollate provenienti dagli impianti di digestione anaerobica.

7) La Ditta è altresì tenuta a garantire la tracciabilità delle biomasse in ingresso all'impianto attraverso apposito sistema di registrazione.

8) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno annuale per l'emissione n.7.

9) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del

superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

10) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

11) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

12) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

13) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e

una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

14) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

15) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

16) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

17) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegati alla domanda in oggetto.

18) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Allegato 3 - Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

L'attività aziendale consiste in allevamento di bovine da latte.

La Ditta è in possesso di una Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n.38454 del 28/11/2024 che prende in considerazione la situazione aziendale con 1860 capi bovini, di cui 920 vacche da latte, 580 rimonte e 360 vitelli.

Presso la sede aziendale è presente un impianto di biogas di potenzialità pari 999 KW/h elettrici generata da un solo motore con funzioni di cogeneratore, di competenza autorizzativa comunale.

Prescrizioni

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.
2. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
4. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.
5. La ditta deve rispettare quanto prescritto dal Comune di Novellara nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di biogas. Nel caso non fossero già ricomprese nell'atto comunale si prescrive di:
 - a) garantire la tracciabilità delle biomasse in ingresso all'impianto attraverso apposito sistema di registrazione.
 - b) nel caso in cui vengano depositate temporaneamente biomasse costituite da letame bovino in prossimità della tramoggia di carico, non dovranno esserci disperdimenti incontrollati degli sgrondi dei letami ed in particolare tali sgrondi non dovranno interessare la rete di fognature acque meteoriche.
 - c) dovranno essere mantenuti i sistemi di controllo e di recupero dell'energia termica al fine di monitorare i dati relativi a quella prodotta ed a quella riutilizzata attraverso idonea documentazione da conservare a disposizione degli organi di controllo.
 - d) l'eventuale stoccaggio dei rifiuti prodotti dovrà essere realizzato in zone attrezzate, su aree con pavimentazione impermeabile e coperte; in particolare, i rifiuti pericolosi liquidi (es. oli esausti) devono essere stoccati in contenitori a tenuta dotati di sistemi di contenimento degli sversamenti.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche, in quanto gli interventi previsti riguardano l'aggiunta di un punto di scarico in corpo idrico superficiale che non determina variazioni acustiche rispetto alla situazione attuale. Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente valutazione previsionale di impatto acustico, redatta e firmata da Tecnico abilitato in Acustica ambientale, da cui emergeva la compatibilità acustica dell'attività svolta dalla Ditta, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.